

che io richiami la Camera a deliberare per massima sopra una serie di questioni.

Io lo faccio avvertito che questo non è conforme alle consuetudini della Camera, la quale, anche nella precedente Sessione, ebbe occasione di stabilire che non emetteva i suoi voti per massima, ma solamente sugli articoli e sugli emendamenti.

CASTELLI LUIGI. Domando la parola. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. La discussione non è chiusa; parli pure.

CASTELLI LUIGI. Un articolo del regolamento dice che nelle questioni complesse la divisione è di diritto.

PRESIDENTE. È un'altra cosa; qui non si tratta di proposte concrete, formolate in articoli.

CASTELLI LUIGI. Ora in questo articolo vi sono sei questioni riunite. Quando l'onorevole presidente trovi altro modo di appagare il mio diritto che si voti separatamente, io mi rimetto al di lui giudizio. Tuttavia, per semplificare, propongo unicamente che il signor presidente si compiaccia di domandare se è appoggiata la mia proposta, tendente a fare una distinzione tra i casi di notorietà e non notorietà, quale è formolata (mi pare) al numero 4 o 5. Se poi questa sarà appoggiata, desidero sia messa ai voti a parte; e ciò pel motivo che, quando fosse respinta, io voterei piuttosto in favore che contro la Commissione.

PRESIDENTE. Quanto all'articolo che ha proposto, la divisione è di diritto, e siccome esso contiene due o più emendamenti, non vi è dubbio, Ella ha diritto che siano messi ai voti separatamente per paragrafi, o per capoversi.

L'ultimo suo emendamento parmi corrisponda a quello dell'onorevole Marazio, se non erro...

CASTELLI LUIGI. No.

PRESIDENTE. Allora io pongo prima ai voti separatamente gli emendamenti dell'onorevole Luigi Castelli.

Ne do nuovamente lettura:

« Ove si tratti di società od imprese, sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, i membri della Camera elettiva che si trovassero in alcuno dei casi contemplati nell'articolo primo, se ciò non era notorio nel collegio elettorale quando furono eletti, saranno soggetti a rielezione, e ciò quand'anche rinunciassero agli stipendi od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese. »

Domando se questo primo emendamento dell'onorevole Castelli è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'emendamento dell'onorevole Marazio è in questi termini: In surrogazione della frase « i membri della Camera elettiva che si trovino in alcuno di detti casi » propongo la seguente: « I membri della Camera elettiva che dopo la promulgazione della presente legge venissero a trovarsi in alcuno di detti casi. »

L'onorevole Luigi Castelli invece propone il suo secondo emendamento in questi termini: « andranno soggetti a rielezione anche quei membri della Camera

elettiva che essendo stati eletti prima della pubblicazione di questa legge incorressero, dopo la pubblicazione, in alcuno dei suddetti casi. »

Pare a me che questi due emendamenti corrispondano.

CASTELLI LUIGI. Se mi accorda la parola dirò...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Castelli, li metterò ai voti separatamente, ma mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Marazio sia più largo, per cui posso metterlo prima ai voti, domandando all'onorevole Riberi se anche egli vi assente; così si semplifica la votazione.

RIBERI. Io aveva adottata la stessa formola dell'emendamento Cortese e Pisanelli. Essi proponevano che, dopo la frase « *I membri della Camera elettiva che si trovino in alcuni di detti casi,* » si dovesse aggiungere « *e non vi si trovavano quando furono eletti.* » Io invece avrei detto « *non vi si trovavano quando emanò la presente legge.* » Mi pareva che così venisse ad essere tolta ogni ambiguità; ma, ad ogni modo, dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole Cortese, circa l'emendamento dell'onorevole Marazio, io ritiro il mio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cortese, Pisanelli e Negrotto dichiararono di aderire all'emendamento del deputato Marazio.

L'onorevole Riberi...

ERCOLE. Domando la parola.

Prego la Camera di riflettere che coll'emendamento Marazio vota un equivoco.

I miei colleghi facciano bene attenzione, nell'emendamento Marazio è detto: « I membri della Camera elettiva che, dopo la promulgazione della presente legge, venissero a trovarsi in alcuno dei casi contemplati all'articolo 1, saranno soggetti a rielezione. »

Ora, io domando: che differenza vi è fra il testo del progetto in discussione e l'emendamento Marazio? A mio avviso nessuna. È chiaro che la legge non obbliga che dalla sua promulgazione e pubblicazione. Nel caso concreto è dunque questione di grammatica.

Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole. Questo è principio elementare.

Io credo quindi che l'emendamento Cortese-Pisanelli provvedesse meglio allo scopo che i sostenitori di questa legge si sono proposto di conseguire. Del resto la Camera ci pensi; io ripeto che non dobbiamo votare un equivoco.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, qual è la formola che Ella suggerisce?

ERCOLE. Mi riferisco all'emendamento Pisanelli-Cortese, come più logico e che non dà luogo ad equivoci.

VILLA TOMMASO. L'osservazione dell'onorevole Ercole, secondo me, non accenna alla vera interpretazione dell'emendamento dell'onorevole Marazio. L'onorevole